

ERG S.p.A.

Procedura per le operazioni con Parti Correlate

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 11 marzo 2015



Indice

1. Premessa	2
2. Definizioni	2
3. Ambito di Applicazione	8
4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	9
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza	9
4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza	10
4.3 Operazioni di competenza assembleare	11
4.4 Delibere quadro	11
4.5 Operazioni urgenti	11
5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate	12
6. Comunicazioni alla Società	13
7. Disposizioni generali	13
7.1 Aggiornamenti	13
7.2 Flussi informativi	13
8. Sanzioni	14
9. Allegati	14

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina – fermo restando quanto previsto dall’art. 2391 Codice Civile – le operazioni con parti correlate realizzate direttamente da ERG S.p.A. (“**ERG**” o la “Società”) e/o da quest’ultima per il tramite di società da essa controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. (il “**Regolamento**”).

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente – con cadenza almeno annuale – la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa di ERG e del Gruppo. Eventuali modifiche della Procedura sono approvate previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi (già Comitato per il Controllo Interno).

L’Amministratore Delegato di ERG, sentito il Comitato Controllo e Rischi, è peraltro autorizzato ad apportare alla Procedura ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto della Procedura stessa, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione di ERG in occasione della prima riunione utile di tale organo.

Alla Procedura, risulta inoltre collegato il Manuale per le Operazioni con Parti Correlate che disciplina le attività operative che devono essere messe in atto da parte del personale del Gruppo ERG per la gestione delle operazioni con le parti correlate (quali ad esempio: le attività di controllo; i livelli autorizzativi definiti; i flussi informativi; le attività di aggiornamento dell’elenco delle parti correlate).

2. Definizioni

2.1

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli Amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

Amministratori Non Correlati: gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Comitato Nomine e Compensi: il comitato nomine e compensi di ERG; ha funzioni consultive e propositive, rispetto al Consiglio di Amministrazione della Società, nelle materie indicate dalle linee guida per l'operatività del comitato medesimo. Esso è composto da tre Amministratori Indipendenti.

Comitato Controllo e Rischi: il comitato controllo e rischi di ERG; ha funzioni consultive e propositive, rispetto al Consiglio di Amministrazione della Società, nelle materie indicate dalle linee guida per l'operatività del comitato medesimo. Esso è composto da tre Amministratori Indipendenti.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a me-

no che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità, senza averne il Controllo:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: rispetto ad una società può intendersi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) il possesso da parte del soggetto controllante di ERG di una quota di possesso integrato nella controparte dell'operazione superiore alla quota da esso detenuta, a seconda dei casi, in ERG ovvero nella Società Controllata da, o nella Società Collegata a, ERG che effettua l'operazione; ovvero, (ii) il possesso da parte della Parte Correlata di ERG di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale nella controparte dell'operazione, ovvero, (iii) la condivisione tra la società e la società controllata o collegata di uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti in misura uguale o superiore al 30% direttamente dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. Ai fini delle Operazioni Infragrupo, non si considerano esistenti Interessi Significativi nell'ambito delle operazioni poste in essere direttamente o indirettamente con una Società nella quale ERG detiene una quota di possesso integrato pari al 100% del relativo capitale sociale.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e comunque ai soggetti che ricoprono le funzioni indicate nell'allegato 1.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo a carico della Società o comunque il prevedibile

importo delle stesse non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 100.000,00, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) Euro 100.000,00, in ragione d'anno, per singola Operazione con Parti Correlate persone fisiche ovvero per Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata persona fisica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- (c) Euro 1.000.000,00 in ragione d'anno, per singola Operazione con Parti Correlate persone giuridiche ovvero per Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata persona giuridica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Nell'ipotesi in cui la Parte Correlata persona giuridica fosse sotto il Controllo di una Parte Correlata persona fisica si applicherà la soglia prevista alla precedente lettera (b).

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

(a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore

del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) *indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Infragruppo: le Operazioni con o tra Società Controllate ai sensi del successivo articolo 5, anche congiuntamente, nonché con Società Collegate.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: **(a)** rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della Società; e **(b)** sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero ancora (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parte Correlata:

- (a) è un soggetto che direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante ovvero è comunque uno dei soggetti che ricoprono le funzioni indicate nell'allegato 1;

- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita, direttamente o indirettamente, il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
- (h) è un soggetto, espressamente indicato nell'allegato 2, al quale si applica la Procedura ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione, dalle sue Parti Correlate e delle Parti Correlate della Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la società. Si considera Stretto Familiare quantomeno (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Testo Unico: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

2.2

L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei Principi Contabili Internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento.

3. Ambito di Applicazione

3.1

Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.

3.2

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento e dal successivo paragrafo 3.3, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento;
- (b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
- (c) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, comma 3, ultimo periodo, Codice Civile – nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e comunque dei soggetti che ricoprono le funzioni indicate nell'allegato 1, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Nomine e Compensi;
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (d) alle Operazioni Ordinarie;
- (e) alle Operazioni Infragrupo, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

3.3

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico e dal precedente paragrafo 3.2, qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della presente Procedura:

- (a) la Società comunicherà alla CONSOB, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (b) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

(a) Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante di un comitato, composto da Amministratori Indipendenti e Non Correlati, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni

(b) Il comitato di cui sub "a":

- (i) relativamente ad Operazioni di Minor Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un Dirigente con Responsabilità Strategiche o comunque a uno dei soggetti che ricoprono le funzioni indicate nell'allegato 1 è composto dai membri del Comitato Nomine e Compensi;
- (ii) relativamente a tutte le altre Operazioni di Minore Rilevanza è composto dai membri del Comitato Controllo e Rischi. Qualora un componente del comitato di volta in volta competente sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o una sua parte correlata, gli altri membri del Comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Indipendente Non Correlato ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale Non Correlato.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile integrare la composizione del comitato il parere di cui alla precedente lettera "a" verrà emesso dal Collegio Sindacale ovvero, in mancanza, dal/dagli Amministratore/i Indipendente/i Non Correlato/i rimanenti, ovvero, in mancanza, da un esperto indipendente.

(c) Gli organi delegati assicurano che i componenti del comitato competente ai sensi della precedente lettera "b" ricevano tempestivamente complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni a condizioni definite standard o equivalenti a quelle di mercato, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli organi delegati assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai Consiglieri e al Collegio Sindacale. Tra le informazioni che dovranno essere fornite si segnalano, in particolare:

- (i) l'indicazione della Parte Correlata controparte dell'Operazione;
- (ii) l'indicazione della natura della correlazione;
- (iii) i motivi in forza dei quali l'operazione è qualificata come Operazione di Minore Rilevanza;
- (iv) una descrizione dei termini e delle condizioni dell'Operazione, delle relative modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo;
- (v) una descrizione dell'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
- (vi) un'indicazione delle motivazioni sottese all'Operazione e degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

(d) In base alle informazioni comunicate ai sensi della precedente lettera "c", qualora un membro del Comitato sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto

- di valutazione o una sua Parte Correlata, lo stesso informa tempestivamente il presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comitato onde consentire la propria sostituzione secondo la procedura indicata nella precedente lettera "b".
- (e) Fermo restando quanto sopra previsto, gli organi delegati provvedono affinché una completa informazione sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza degli organi delegati siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 Codice Civile, nonché al Collegio Sindacale, in conformità all'art. 150 del Testo Unico.
 - (f) Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
 - (g) Il comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società.
 - (h) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere fornito dal comitato, il verbale riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione. Qualora l'operazione rientri nelle competenze di organi delegati, essi sono comunque tenuti a motivare adeguatamente per iscritto le proprie decisioni.
 - (i) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
 - (j) La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico previste da ogni applicabile disposizione di legge e di regolamento in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza e delibera sulle medesime previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e Non Correlati sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b) Il comitato di cui sub "a" è composto e delibera in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 4.1(b).
- (c) Gli organi delegati assicurano che il Comitato competente ai sensi della precedente lettera "b" sia coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza; si richiamano al riguardo, in quanto applicabili, le informazioni indicate al precedente paragrafo 4.1(c). Il comitato può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- (d) Al comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi 4.1(c), 4.1(d), 4.1(e), 4.1(f) (prima parte), 4.1(g), 4.1.(h), 4.1.(i) e 4.1.(j).

- (e) La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico previste da ogni applicabile disposizione di legge e di regolamento in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.3 Operazioni di competenza assembleare

- (a) Quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dei paragrafi 4.1 e 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

4.4 Delibere quadro

- (a) Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato alla precedente lettera “(a)” e fermo quanto previsto dal precedente art. 3:
 - (i) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (ii) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
 - (iii) con cadenza trimestrale, gli organi delegati forniscono una completa informazione al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

4.5. Operazioni urgenti

- (a) Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, in caso di urgenza, fermo restando gli obblighi informativi al pubblico previste da ogni applicabile disposizione di legge e di regolamento, le Operazioni con Parti Correlate potranno essere concluse in deroga a quanto previsto dai paragrafi 4.1 e 4.2, a condizione che:
 - (i) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;

- (iii) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente paragrafo (iii) siano messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate

5.1

Ferme restando le esenzioni di cui al precedente articolo 3, nel caso di operazioni di cui siano parti Società Controllate e che siano oggetto di una preventiva valutazione del Consiglio di Amministrazione o di un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società che si concluda con l'approvazione dell'operazione interessata o con il rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzato agli organi sociali delle Società Controllate competenti a deliberare o a decidere sull'operazione interessata (la "Preventiva Valutazione"), trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 4.1, fermo restando quanto qui di seguito previsto.

5.2

La Preventiva Valutazione deve essere resa dal Consiglio di Amministrazione di ERG se l'operazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 2, è qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza.

5.3

La Preventiva Valutazione deve essere resa previo rilascio del parere motivato di cui al precedente paragrafo 4.1(a) ad opera del comitato competente ai sensi del precedente paragrafo 4.1(b), fermo restando quanto segue:

- (a) il parere motivato del comitato:
 - (i) non è vincolante se l'operazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 2, è qualificabile come Operazione di Minore Rilevanza, mentre è vincolante per il Consiglio di Amministrazione di ERG se l'operazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 2, è qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza;
 - (ii) deve essere indirizzato al soggetto competente ad approvare l'operazione interessata o a rendere il parere di cui al precedente paragrafo 5.1;
- (b) al comitato che deve rendere il proprio parere si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi 4.1(f) e 4.1(g).

5.4

Il soggetto competente a rendere la Preventiva Valutazione assicura il rispetto dei precedenti paragrafi 4.1(c), 4.1.(h) e 4.1(i).

5.5

Fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, si applica il precedente paragrafo 4.1(j) ovvero il precedente paragrafo 4.2(e), a seconda del prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o del prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società Controllata.

6. Comunicazioni alla Società

- (a) Le Parti Correlate comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura alla Funzione Corporate Affairs della Società al seguente recapito: Via De Marini 1, 16149 Genova.
- (b) Gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.

7. Disposizioni generali

7.1 Aggiornamenti

- (a) Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari monitora la perdurante adeguatezza delle soglie di rilevanza di cui alla Procedura, riferendo in merito all'Amministratore Delegato e al Comitato Controllo e Rischi;
- (b) La Funzione Corporate Affairs curerà l'aggiornamento periodico dell'elenco delle Parti Correlate anche attraverso l'invio di richieste di informazioni ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Regolamento.

7.2 Flussi informativi

- (a) I soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono preventivamente accertarsi (i) se la controparte di tale operazione sia una Parte Correlata (ii) se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della Procedura seguendo le modalità operative definite dalla Società (iii) nel caso di Operazioni Infragrupo, se nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società (iv) nel caso in cui la controparte dell'operazione sia una società fiduciaria ovvero sia sotto il Controllo di una società fiduciaria, dell'identità del beneficiario dell'operazione e, in particolare, se tale beneficiario sia una Parte Correlata.

- (b) Gli organi delegati, eventualmente consultandosi con il Presidente del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato Nomine e Compensi (secondo la rispettiva competenza), valutano se l'operazione proposta rientra tra quelle di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza, sulla base dei parametri calcolati ai sensi del precedente paragrafo 2.1.
- (c) Gli organi delegati della Società assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del T.U.F.
- (d) Tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo definito dalla presente Procedura sono tenute a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura e del Regolamento.

8. Sanzioni

Le disposizioni riportate nella Procedura costituiscono protocollo rilevante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La violazione di tali regole costituisce pertanto un illecito disciplinare che prevede l'applicazione del Sistema Sanzionatorio vigente.

9. Allegati

Allegato 1: Funzioni soggette alla Procedura;

Allegato 2: Soggetti ai quali si applica la Procedura ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento



ALLEGATO 1

- 1. Componenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.**
- 2. Componenti del Collegio Sindacale di ERG S.p.A.**
- 3. Chief Financial Officer**
- 4. Amministratore Delegato di ERG Renew S.p.A.**
- 5. Amministratore Delegato di ERG Power Generation S.p.A.**
- 6. Amministratore Delegato di ERG Supply & Trading S.p.A.**
- 7. Chief Audit, Risk & Compliance Officer**
- 8. Dirigente Preposto alla Redazione Documenti Contabili Societari**



ALLEGATO 2

1. Fondazione Edoardo Garrone

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401859
www.erg.it

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

